

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2007

È indetto il bando di cui alla D.G.R. n. 3075 del 21 ottobre 2008 per l'erogazione dei contributi finalizzati al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2007, risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11, commi 1 e 2, e 9 dicembre 1998 n. 431.

Il contratto d'affitto deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati nell'anno 2007 dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

È ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, anche per più contratti di locazione, nel caso si sia cambiato alloggio nel corso del 2007, da effettuare nel comune di attuale residenza, se appartenente alla Regione Veneto.

Non è ammessa la presentazione di più di una richiesta di contributo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari dovrà essere presentata domanda da parte di ciascun nucleo; in sede di determinazione dell'ammontare del contributo spettante verrà assunto il valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento al 50%, indipendentemente dal numero di nuclei familiari conviventi.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

A) Possono partecipare al bando e hanno diritto a richiedere il contributo i nuclei familiari che, alla data di presentazione della domanda:

- a) siano residenti nel Comune di Ponte San Nicolò;
- b) non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (valore massimo 47.248,50) oppure, a prescindere dal valore catastale, qualora la percentuale complessiva di possesso di un singolo alloggio sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato al genitore superstite;
- c) producano una dichiarazione ISEE in corso di validità da cui risulti un ISEEFsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, non superiore a € 14.000,00 (*ISEE massima*);
- d) siano in possesso, qualora cittadini extracomunitari, di permesso o carta di soggiorno in corso di validità o abbiano richiesto in rinnovo entro due mesi dalla scadenza e producano la ricevuta della raccomandata prevista, dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato in base all'art. 5, comma 5, della L. 30 luglio 2002 n. 189, e siano residenti, al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni continuativi nella Regione del Veneto (art. 11, comma 13 Legge 06 agosto 2008 n. 133). Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge convivente.

B) In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A possono partecipare al bando e hanno diritto a chiedere il contributo i nuclei familiari che nell'anno 2007 abbiano:

- a) avuto in locazione un alloggio, a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 (art. 11, commi 1 e 2) e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
- b) avuto in locazione un alloggio la cui categoria catastale sia compresa fra le seguenti: A2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- c) sostenuto un canone integrato di locazione, come definito al successivo punto 3, lettera B., la cui incidenza sull'ISEFsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, sia non inferiore al 14% e non superiore al 70%. In tale evenienza cioè quando il canone di locazione incide sull'ISEFsa in misura superiore al 70% verranno

tuttavia considerate ammissibili le domande **presentate dai nuclei familiari seguiti dall'Ufficio Servizi Sociali** o la cui situazione di fragilità sociale sia rilevata dall'Ufficio Servizi Sociali. In tal caso una quota pari al 50% del contributo da erogare sarà a carico del bilancio comunale.

Al fine di tutelare i nuclei socialmente deboli indipendentemente dal cofinanziamento comunale possono comunque essere fatte valere le rendite non imponibili (e quindi escluse dall'Isee) sotto elencate:

- 1) pensioni di guerra;
 - 2) pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate (sentenza Corte Costituzionale n. 387 del 4/11/1989);
 - 3) pensioni e assegni erogati a ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 - 4) pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
 - 5) rendite erogate dall'Inail per invalidità permanenti;
 - 6) equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale del 28.12.1992;
 - 7) assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenze di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - 8) retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - 9) premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali
- d) sostenuto un canone integrato di locazione, come definito al successivo punto 3, lettera B., non superiore al 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune. Tale limitazione non opera per i nuclei familiari il cui numero di componenti sia superiore a cinque.

C) La superficie netta dell'alloggio non deve essere superiore a 95 mq per famiglie fino a tre componenti. Per ogni componente eccedente i tre la superficie netta ammissibile viene incrementata di 5 mq per ciascun componente; per superfici eccedenti verrà operata una riduzione del contributo stesso in misura proporzionale fino al doppio della superficie prevista. Qualora sia disponibile la superficie lorda la superficie netta verrà ottenuta riducendo del 30% la superficie lorda. In presenza di anziani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 31.12.2008 o di nuclei numerosi con più di 5 componenti o di nuclei con persone disabili o non autosufficienti la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione Isee, la valutazione della superficie non opera ed il contributo ammissibile viene graduato in funzione dell'Iseefsa..

D) La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2007 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati alla lettera B. Vanno comunicati i canoni insoluti, nonché l'avvenuto sfratto nell'anno 2007.

E) Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata depositata istanza di contributo per i medesimi fini in altra regione.

2. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa).

L'indicatore della situazione economica per il Fondo Sostegno Affitti viene determinato in base al valore dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000, e del D.P.C.M. 242/2001 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4, del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

$$ISEfsa = ISE + detrazione_affitto$$

$$ISEEfsa = \frac{ISEfsa}{Scala_equivalenza}$$

3. Modalità di calcolo del contributo.

L'ammontare del contributo massimo erogabile viene calcolato come segue:

A. si calcola quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si

ritiene che la famiglia possa destinare dal 14% al 35% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa come da seguente formula:

$$Canone_sopportabile = \left[\frac{ISEEfsa - ISEE_minima}{ISEE_massima - ISEE_minima} \times (35\% - 14\%) + 14\% \right] \times ISEfsa$$

Per l'anno 2007 l'ISEE minima è stabilita = € 7.000,00, salvo eccezioni contemplate;

- B. viene determinato il **canone integrato** sommando le spese di riscaldamento, o le spese condominiali se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 su base annua. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio con data riferita all'anno 2007;
- C. il contributo massimo annuo è rappresentato dalla eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.200,00;
- D. qualora il canone annuo superi il canone medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo ammissibile viene ridotto proporzionalmente sulla base della seguente formula:

$$Contributo_ammissibile = contributo_massimo \left[1 - \left(\frac{canone}{canone_medio} - 1 \right) \right]$$

Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. L'affitto massimo annuo considerato è di € 15.000,00;

- E. il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo ammissibile in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per coloro che hanno un ISEEfsa minore o uguale a ISEE minima (€ 7.000,00) il contributo ammissibile viene preso al 100% per ridursi fino al 10% per coloro che hanno l'ISEEfsa pari al valore oltre il quale la domanda viene esclusa per ISEE massima (€ 14.000,00); le domande non sono comunque considerate se il contributo ammissibile risulta inferiore ad € 100,00;
- F. se il contributo viene chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati;
- G. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine del riparto viene assunto il valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento diviso il numero dei nuclei familiari;

4. Modalità di erogazione del contributo.

- A) Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione del contributo in misura proporzionale.
- B) L'effettiva erogazione del contributo avverrà per scaglioni di € 1,00.
- C) Il contributo non sarà dovuto nel caso l'importo definitivo sia inferiore a € 100,00.
- D) Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione o i singoli nuclei dichiarati coabitanti. Come previsto dall'art. 7 della Legge 12 novembre 2004 n. 269, nel caso di morosità del conduttore, quest'ultimo potrà chiedere che il contributo a lui spettante venga liquidato in favore del locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.
- E) In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nel contempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo è disponibile presso gli uffici comunali e nel sito www.iseeveneto.clesius.it un facsimile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.

5. Termini e modalità per la presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal **giorno 18 dicembre 2008 al giorno 23 febbraio 2009** previo **appuntamento telefonico** presso:

- il **C.A.F. C.G.I.L.** - sede di Ponte San Nicolò, via Marconi, 69, telefono 049/71.70.02, nei giorni di martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30, nelle sedi di Albignasego, via XVI Marzo 9, previo su appuntamento telefonico al numero 049/86.25.144 e nella sede di Legnaro, previo appuntamento telefonico al numero 049/883.07.47;
- il **C.A.F. C.I.S.L.** - sede di Ponte San Nicolò, via A. Moro, 28 (presso il Centro Culturale), telefono 049/822.06.11, il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e in altre sedi ed orari previi accordi telefonici.

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune oltre la scadenza sopra indicata, salvo concessione da parte della regione del Veneto di proroga della scadenza di termini. In tal caso verrà assicurata tempestiva informazione alla cittadinanza.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

6. Documentazione.

- A) Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda, trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
- B) Il richiedente dovrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 5 per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica, se non già presentata come attestato da attestazione in suo possesso.
- C) È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
 - certificazione ISEE valida con redditi riferiti all'anno 2007 e situazione patrimoniale al 31/12/2007 del nucleo familiare e degli eventuali nuclei coabitanti. Tale dichiarazione può essere compilata anche al momento della domanda presentando le certificazioni dei redditi relative all'anno 2007 (CUD 2008 o, nel caso il rapporto di lavoro sia cessato prima di fine anno, CUD 2007) o dichiarazioni fiscali presentate nell'anno 2008 per l'anno 2007 (Mod. 730, Mod. UNICO, ecc.);
 - documentazione relativa a conti correnti, obbligazioni, fondi, titoli, assicurazioni sulla vita, eccetera (estratti conto al 31/12/2007);
 - codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare;
 - contratto/i di locazione registrato/i;
 - bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 2007,
 - atti di risoluzione del contratto (sfratti) relativi all'anno 2007 e lettere o atti riguardanti i canoni di affitto non pagati;
 - categoria catastale e superficie, netta o lorda, dell'alloggio;
 - certificazioni mediche rilasciate dall'organo competente che attestino il grado di inabilità dei componenti il nucleo familiare con handicap psicofisico permanente superiore al 66% (vedi maggiorazioni della scala di equivalenza di cui all'articolo 3, lett. c), Legge 104/92), registrate nell'ISEE presentato;
 - per i cittadini extracomunitari, permesso o carta di soggiorno validi per tutti i componenti del nucleo familiare ed il certificato storico di residenza in Italia previsto dalla Legge 133/2008 art. 11, comma 13, attestante la residenza, al momento della domanda, nel territorio italiano da almeno 10 anni o nel territorio regionale da almeno 5 anni ;
 - documentazione attestante la presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio.

Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso gli uffici comunali e presso i CAF convenzionati per la raccolta delle domande.

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia dell'eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

7. Controlli.

- A) L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B) Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti.

8. Privacy.

- A) Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno trasmessi alla Regione del Veneto - Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa ed alla ditta da questa incaricata della gestione telematica delle domande (Clesius). Inoltre saranno utilizzati per i dovuti controlli sui dati dichiarati, controlli che potranno essere svolti anche presso altri Enti o soggetti, e per la creazione di un osservatorio nazionale e regionale. I dati potranno essere raccolti dai CAF convenzionati con il Comune.
- B) Il Comune di Ponte San Nicolò e la Regione Veneto - Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa, Enti presso i quali vengono rispettivamente presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati per il Comune di Ponte San Nicolò: Il Sindaco Giovanni Gasparin.

Responsabile del Trattamento dei dati personali per il Comune di Ponte San Nicolò: La Responsabile del Settore Servizi alla Persona dott.ssa Laura Infante.